

*ALLEGATO A11*

**“Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell’Azienda nel sito”**

## PREMESSA

Nel presente allegato A11 viene riprodotta copia della documentazione attualmente valida comprovante la titolarità dell’Azienda nel sito, ovvero:

- Atto di fusione fra le società “Lucchini S.p.A.” e “Lucchini Piombino S.p.A.” (n. rep. 98141/18859 del 19.12.2005);
- Licenza di Subingresso del 20.07.2006 (n. 261 del Registro Concessioni, rep. 029/2006) con cui l’Autorità Portuale di Piombino autorizza il subingresso nell’atto formale n.163/79, rep. 192, della società Lucchini S.p.A.;
- Atto di concessione del 29.07.2006 (rep. 10/2004) dell’Agenzia del Demanio, filiale Toscana - ufficio di Livorno.

Nella Tabella seguente vengono inoltre indicati gli estremi degli atti di successione dello stabilimento di Piombino precedenti all’atto di fusione del 19-12-2005 sopra citato:

ID Atto	CONTRAENTI		DATA	REP.
1	ITALSIDER S.p.A.	ACC. PIO. S.p.A.	16.07.71	25212/4121
2	ACC. PIO. S.p.A.	DELTASIDER	18.10.84	19744/1902
3	DELTASIDER S.p.A.	NUOVA DELT. S.p.A.	23.04.87	28735/2760
4	NUOVA DELT. S.p.A.	ILVA S.p.A.	31.12.88	20278/4390
5	NUOVA DELT. S.p.A.	ILVA S.p.A.	17.11.89	21706/4877
6	ILVA S.p.A.	A.F.P. S.r.l.	20.12.91	32799/6651
7	A.F.P. S.r.l.	ILVA S.p.A.	30.12.92	41184/9562
8	A.F.P. S.r.l.	GEST.RIF.FONDIARIA	14.07.94	24101/3730
9	I.G.P. S.p.A.	A.F.P. S.r.l.	15.12.94	25030/4015
10	A.F.P. S.r.l.	LUSID S.p.A.	06.12.96	68230/7805
11	LUSID S.p.A.	SOFINPAR S.p.A.	21.12.95	82126/15790
12	ILVA S.p.A.	LUCCHINI SID. S.p.A.	20.01.97	44981/11232
13	LUCCHINI S.p.A.	LUSID S.p.A.	10.11.98	77098/10680
14	LUCCHINI SPA	LUCCHINI PIOMBINO SPA	29.12.03	65837/16671
15	LUCCHINI PIOMBINO	LUCCHINI	19.12.05	98141/18859

N.ro di repertorio 98141 N.ro di raccolta 18859 -----

----- **ATTO DI FUSIONE FRA LE SOCIETA':** -----

----- **"LUCCHINI S.P.A."** -----

con sede a Milano, Piazza Meda nn.ri 3/5; -----

----- **società incorporante**

----- e -----

----- **"LUCCHINI PIOMBINO S.P.A."** -----

società per azioni con unico socio, con sede a Brescia (BS), Via Oberdan n.ro 1/A. -----

----- **società incorporata**

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilacinque, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore diciassette (19 dicembre 2005 ore 17.00), in Brescia, Via Oberdan n.ro 1/A, su richiesta dei signori: -----

- **BOCCHIO rag. SEVERO**, nato a Lonato (BS) il 22 dicembre 1939, domiciliato per la carica a Milano, Piazza Meda nn.ri 3/5, che interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere con Delega, munito dei necessari poteri e, quindi, in legale rappresentanza della società: -----

----- **"LUCCHINI S.P.A."** -----

con sede a Milano, Piazza Meda nn.ri 3/5, capitale sociale deliberato per euro 925.199.990,00 (novecentoventicinquemilioneicentovantanovemilanovecentonovanta), sottoscritto e versato per euro 694.199.990,00 (seicentonovantaquattromilioneicentovantanovemilanovecentonovanta), iscritta nel Registro Imprese di Milano al n.ro 01730680152 e con medesimo numero di codice fiscale e partita I.V.A.; -----

- **DI MARTINO DR. ENZO**, nato a Piombino (LI) il 1° novembre 1948, residente a Campiglia Marittima (LI), Via Caldanelle n.ro 21, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale e, quindi, in volontaria rappresentanza della società per azioni: -----

----- **"LUCCHINI PIOMBINO S.P.A."** -----

società per azioni con unico socio, con sede a Brescia (BS), Via Oberdan n.ro 1/A, capitale sociale euro 352.120.000,00 (trecentocinquantaduemilioneicentoventimila) i.v., avente il numero 01033460492 di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia, di codice fiscale e partita I.V.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di LUCCHINI S.P.A., con sede a Milano, Piazza Meda nn.ri 3/5, a questo atto autorizzato in forza di procura speciale in data 5 dicembre 2005 n.ro 98040 di mio rep. che, in originale, allego al presente atto sotto la lettera "A"; ---- cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, -----

----- io -----

sottoscritto Dottor Luigi Grasso Biondi, Notaio in Brescia ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Brescia, mi sono fatto trovare in questo luogo, per questo giorno ed in questa ora, per redigere l'atto di fusione delle predette società al quale, -----

----- **SI PREMETTE CHE:** -----


REGISTRATO a BRESCIA

Il 22.12.2005

N. 2

Serie 1 pub

€ 172,96



a) le società "LUCCHINI S.P.A." e "LUCCHINI PIOMBINO S.P.A.", con delibere dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, tutte in data 20 settembre 2005, rispettivamente nn.ri: -----  
- 97302/18426 del mio repertorio, registrata a Brescia il 30 settembre 2005 al n.ro 3576 Serie 1 Pubblici, depositata presso il Registro Imprese di Milano in data 23 settembre 2005 al n.ro PRA/287690/2005 di prot.; -----  
- 97301/18425 del mio repertorio, registrata a Brescia il 30 settembre 2005 al n.ro 3574 Serie 1 Pubblici, depositata presso il Registro Imprese di Brescia in data 23 settembre 2005 al n.ro PRA/65442/2005 di prot.; -----  
----- hanno integralmente approvato -----

il progetto di fusione redatto dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione, in base al quale la società "LUCCHINI PIOMBINO S.P.A." verrà fusa per incorporazione nella società "LUCCHINI S.P.A.", sulla base delle situazioni patrimoniali - redatte con riferimento alla data del 31 dicembre 2004 - delle società partecipanti, precisandosi che dette situazioni patrimoniali sono sostituite dal bilancio dell'ultimo esercizio, chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione nelle sedi delle società partecipanti, a norma dell'art. 2501 - quater c.c.; -----

b) il progetto di fusione prevede la fusione per incorporazione, senza concambio e senza alcun aumento del capitale sociale dell'incorporante, nella società "LUCCHINI S.P.A." della società "LUCCHINI PIOMBINO S.P.A." di cui l'incorporante detiene l'intero capitale sociale, ammontante ad euro 352.120.000,00 (trecentocinquantaduemilioneicentoventimila), sulla base delle suddette situazioni patrimoniali, tutte riferite alla data del 31 dicembre 2004; -----

c) nessun creditore ha fatto fino ad oggi opposizione alla deliberata fusione, per cui si può addivenire alla stipula dell'atto di fusione così come previsto dall'articolo 2503 c.c.. -----  
Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto di fusione, le società predette, come sopra costituite e rappresentate a mezzo dei loro rappresentanti legali e volontari, cui sono stati attribuiti tutti i più ampi poteri del caso con le citate delibere, convengono e stipulano quanto segue: -----

#### ----- **IN PRIMO LUOGO** -----

- La fusione viene realizzata mediante incorporazione della società "LUCCHINI PIOMBINO S.P.A." nella società "LUCCHINI S.P.A." sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2004; -----

- Considerato che a tutt'oggi la società "LUCCHINI S.P.A." detiene l'intero capitale sociale della società "LUCCHINI PIOMBINO S.P.A." - ammontante ad euro 352.120.000,00 (trecentocinquantaduemilioneicentoventimila) - le costituite parti riconoscono che la presente fusione avviene senza concambio e senza alcun aumento del capitale sociale dell'incorporante "LUCCHINI S.P.A." e che, di conseguenza, vengono annullate, senza

sostituzione, le azioni della società incorporata appartenenti alla società incorporante, pari all'intero capitale sociale dell'incorporata medesima. -----

Per effetto della fusione la società incorporante assumerà tutti i diritti ed obblighi della società incorporata che così si andrà ad estinguere. -----

----- **IN SECONDO LUOGO** -----

In conformità al testo dello statuto sociale approvato con le citate delibere di fusione, la società incorporante mantiene, la denominazione di -----

----- **"LUCCHINI S.p.A."** -----

----- **IN TERZO LUOGO** -----

In conformità al testo dello statuto sociale approvato con le più volte citate delibere di fusione ed alle stesse allegato, la società incorporante "LUCCHINI S.P.A." modifica lo statuto sociale vigente e, in particolare, gli artt. 2 (Sede), 3 (Oggetto), 5 (Capitale sociale), 8 (Assemblea, convocazione), 9 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni; diritto di intervento; videoconferenza o teleconferenza), 12 (Consiglio di Amministrazione), 13 (Poteri), 14 (Presidente e Organi Delegati), 15 (Convocazione e riunioni), 16 (Rappresentanza sociale), 24 (Clausola compromissoria) dello statuto sociale, sopprimendo contestualmente - gli artt. nn.ri 18 (Amministratore Unico) e 22 (Utili) ed approvando un nuovo art. 21 relativo alla distribuzione degli utili, in conformità alle norme di legge. -----

Il tutto nel seguente nuovo testo: -----

----- **"ART. 2 - Sede** -----

La società ha la propria sede legale in Milano e la direzione generale e gli uffici amministrativi in Brescia. -----

La società, con le modalità e forme volta a volta richieste, può istituire, sopprimere, variare sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza unità locali in genere anche all'estero. -----

----- **ART. 3 - Oggetto** -----


La società ha per oggetto: -----

1) la produzione di acciaio, la laminazione, la lavorazione ed il commercio di prodotti siderurgici in acciaio normale e speciale comprendendo: -----

1.1) L'esercizio diretto e indiretto di ogni industria siderurgica, metallurgica, meccanica, elettrica, mineraria, chimica, dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma, nonché delle industrie complementari, accessorie ed affini, l'assunzione di qualsiasi attività in cui trovino impiego i suoi prodotti o sottoprodotti, o che riguardi materie prime o materiali occorrenti per le sue lavorazioni o che concerne l'addestramento di personale di terzi, l'assistenza per avviamento e per l'esercizio di impianti siderurgici di terzi. -----

1.2) Il coordinamento e l'assistenza gestionale di società controllate, collegate o correlate. -----

1.3) Il commercio in genere dei sottoprodotti e prodotti tutti



delle industrie su accennate e loro derivati, anche se fabbricati da altri. -----

La società potrà: -----

a) Esercitare le industrie ed il commercio di cui sopra costruendo, acquistando, prendendo e/o concedendo in affitto e/o locazione, trasformando ed esercendo stabilimenti; -----

b) Assumere e concedere mandati, incarichi di agenzia e/o rappresentanza sotto qualsiasi forma, e gestire, amministrare, dirigere società o imprese svolgenti le attività rientranti nell'oggetto sociale, o di servizio alle medesime in relazione sia all'attività delle mandanti e mandatarie, che a singoli rami o settori delle stesse; -----

c) Richiedere ed acquisire concessioni governative di ogni genere, anche per derivazione d'acqua; acquistare e cedere brevetti e Know-how; -----

2) l'assunzione di partecipazioni sia in Italia che all'estero in altre società od enti, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario di società od enti in genere con la prestazione dei relativi servizi con esclusione di tutte le attività di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815; -----

3) la compravendita di beni mobili di qualsiasi genere; la locazione finanziaria degli stessi alle società partecipate; la compravendita, il possesso, la gestione in proprio di titoli pubblici e privati e partecipazioni; -----

4) ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque in via residuale, la concessione di prestiti anche ipotecari, l'acquisto e la vendita di crediti sia pro-soluto che pro-solvendo, lo sconto di portafoglio; -----

5) l'acquisto, la vendita, la costruzione, la ristrutturazione, la permuta, la locazione di beni immobili; la locazione finanziaria degli stessi alle società partecipate; la loro gestione ed amministrazione quando di proprietà sociale; -----

6) la prestazione di servizi tecnici finanziari, societari, organizzativi, di marketing, pianificazione e pubbliche relazioni, nonché gestionali in genere nei confronti di altre società, persone ed enti, anche con l'ausilio di mezzi informatici e di telecomunicazione.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società e potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non Soci. -----

----- ART. 5 – Capitale sociale -----

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 694.199.990 diviso in n. 31.554.545 azioni ordinarie senza valore nominale. --  
L'assemblea del 30 giugno 2003 ha deliberato un aumento del capitale per massimi Euro 231.000.000 con emissione di massime n. 5.775.000 azioni da riservare alla sottoscrizione da parte

dei titolari dei "Lucchini Warrant 2003" entro il 30 giugno 2010 mediante versamento di Euro 40 per ogni opzione warrant esercitata. -----

Tutte le azioni in circolazione hanno diritto di voto indistintamente nelle Assemblee sia Ordinarie sia Straordinarie della Società. -----

Le azioni sono rappresentate da titoli o certificati azionari nominativi. Ove stabilito da norme inderogabili, la società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa *pro tempore* vigente. -----

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge. -----

La società potrà richiedere agli Azionisti finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi d'interessi, che potranno essere concessi anche in misura non proporzionale alle partecipazioni possedute e anche solo da alcuni Azionisti, salvo diverse pattuizioni. -----

La società inoltre potrà raccogliere fondi presso gli azionisti con l'osservanza delle norme di legge. -----

----- ART. 8 - Assemblea, convocazione -----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta l'organo amministrativo lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile. -----


L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 7, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, Svizzera o paesi dell'Unione Europea. -----

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti. -----

ART. 9 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazio-



---- ni; diritto di intervento; videoconferenza o teleconferenza ---

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale con diritto di voto nell'assemblea medesima e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto in assemblea. Gli astenuti sono computati ai soli fini della valida costituzione dell'assemblea. -----

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. -----

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria si costituisce qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto in assemblea. Gli astenuti sono computati ai soli fini della valida costituzione dell'assemblea. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. -----

E' comunque necessario, sempre che la società non faccia ricorso al capitale di rischio, anche in assemblea straordinaria di seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, fatto salvo per quanto previsto al successivo paragrafo. -----

E' necessario il quorum deliberativo dell'80% del capitale, in prima e seconda convocazione, per le seguenti materie: -----

(a) aumenti, riduzioni o riorganizzazioni della struttura del capitale della società o delle controllate Lucchini Sidermeccanica S.p.A., Ascométal S.A. e Sideris Steel S.A.S., salvo qualora tali aumenti, riduzioni o riorganizzazioni siano richiesti dalla legge; --

(b) variazioni della sede sociale della società al di fuori del territorio italiano; -----

(c) variazioni della sede della direzione generale della società; --

(d) quotazione di azioni emesse dalla società su mercati regolamentati; -----

(e) emissioni da parte della società o delle sue controllate Lucchini Sidermeccanica S.p.A., Ascométal S.A. e Sideris Steel S.A.S. di obbligazioni convertibili o non convertibili e qualunque altro strumento finanziario la cui emissione, in base alla legge italiana, debba essere approvata dall'assemblea; -----

(f) modifiche dell'oggetto sociale; -----

(g) cambio della denominazione sociale della società qualora esso comporti l'eliminazione della parola "Lucchini"; -----

(h) modifiche al sistema di amministrazione della società; -----

(i) liquidazione della società o delle sue controllate Lucchini Sidermeccanica S.p.A., Ascométal S.A. e Sideris Steel S.A.S.; -----

(j) conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione relativi

alle precedenti materie. -----

Sono salvi maggiori quorum previsti dalla legge, tra cui quello dei 2/3 del capitale per l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie, fermo comunque in tal caso il diritto di recesso dei soci assenti o dissenzienti. -----

Al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea, gli Azionisti dovranno depositare almeno due giorni prima i certificati rappresentativi delle loro azioni presso la sede della Società oppure presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. -----

La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: -----

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -----

----- ART. 12 – Consiglio di Amministrazione -----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. -----


In caso di cessazione di uno o più amministratori si provvede ai sensi di legge. -----

Se, per dimissione o altre cause, viene a mancare più della metà degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. -----

----- ART. 13 – Poteri -----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per statuto sia espressamente riservato all'assemblea, con particolare riferimento all'art. 9 dello statuto. -----

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da



assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative all' adeguamento dello statuto a disposizioni normative. -----

----- ART. 14 – Presidente e organi delegati -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questo non è già stato eletto dall'assemblea. Può nominare un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, e nel rispetto dei poteri spettanti all'Assemblea e al Comitato Esecutivo, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri, nonché – anche di volta in volta – affidare speciali incarichi a singoli Consiglieri e nominare il segretario del Consiglio, scelto anche al di fuori dei suoi componenti. Il Consigliere Delegato potrà esercitare i poteri così conferitigli anche a mezzo di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. --

Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario senza diritto di voto determinandone la durata in carica, anche a vita. -----

Il Consiglio nomina un Comitato Esecutivo, che sarà composto da tre membri nelle persone del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, del Vice Presidente e del Consigliere Delegato. Il Consiglio fissa altresì, nei limiti di legge, i poteri, i compiti e le norme di funzionamento del Comitato Esecutivo. -----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con facoltà di delega ai sensi dei commi che precedono, direttori generali e procuratori *ad negotia* o per categoria di atti determinandone i poteri. -----

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

----- ART. 15 – Convocazione e riunioni -----

Il Consiglio si riunisce, nella sede sociale o altrove, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano motivata richiesta scritta almeno due Consiglieri, il Consigliere Delegato o il Collegio Sindacale. -----

La convocazione viene effettuata dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno da inviare, anche via telex, fax, telegramma o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, o in caso di urgenza, almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Consigliere e al domicilio di ciascuno dei Sindaci. -----

Il Consigliere Delegato potrà provvedere alla convocazione del Consiglio qualora il Presidente, entro due settimane dalla relativa richiesta, abbia omissso di convocare il Consiglio in una delle ipotesi in cui la convocazione è obbligatoria ai sensi del presente statuto. La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci o in caso di loro assenza o impedimento dalla persona designata dal Consiglio stesso. -----

L'ordine del giorno di ogni riunione dovrà contenere esclusiva-

mente gli argomenti proposti da chi ne ha richiesto la convocazione e/o dal Vice Presidente, così come indicati nella relativa lettera di convocazione. -----

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. -----

Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. -

La discussione, durante le riunioni del Consiglio, potrà svolgersi sia in lingua italiana che in lingua inglese. -----

Per le seguenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 7 Consiglieri: -----

(i) definizione di piani strategici di lungo periodo da sottoporre al voto dell'assemblea; -----

(ii) stipula, da parte della società, di impegni concernenti investimenti - della società o società da essa controllate, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2 del Codice Civile (il "Gruppo") - per un importo annuo eccedente il 7,5% del patrimonio netto totale del Gruppo risultante dall'ultimo bilancio consolidato certificato ed approvato, anche attraverso joint ventures, partnerships, fusioni o alleanze strategiche con qualunque ente o società; -----

(iii) concessione di ipoteche o assunzione di finanziamenti garantiti da ipoteca o pegno per un valore complessivo eccedente € 200.000.000 annui, con l'eccezione di ipoteche o finanziamenti dedicati alla sostituzione di debiti esistenti della stessa tipologia ed entità; -----

(iv) rilascio di garanzie a favore di terzi, ad eccezione delle società facenti parte del Gruppo, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e pertanto in via residuale; -----

(v) cessioni o trasferimenti, anche attraverso fusione o scissione, e vendita di qualunque ente o qualunque azienda (o ramo d'azienda) di proprietà della società, o di società del Gruppo, che ecceda il 12% del patrimonio netto totale del Gruppo risultante dall'ultimo bilancio consolidato certificato e approvato; -----


(vi) acquisti di partecipazioni di minoranza o di maggioranza, anche attraverso fusione, ed acquisti di qualunque ente o azienda (o ramo d'azienda) il cui valore economico al lordo dell'indebitamento ecceda € 20.000.000; -----

(vii) conferimento di poteri eccedenti l'ordinaria amministrazione a persone diverse dal Consigliere Delegato; -----

(viii) qualunque delibera avente ad oggetto materie sulle quali l'assemblea debba deliberare con il voto favorevole dell'80% del capitale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. -----

Il verbale delle deliberazioni del Consiglio è disciplinato dalla legge ed è pertanto redatto in lingua italiana. -----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra



previsti, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti. -----

----- ART. 16 – Rappresentanza sociale -----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza o impedimento a chi ne fa le veci, nonché, ove nominato, al Consigliere Delegato ovvero ai Consiglieri con incarichi particolari, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati, nei limiti dei poteri a loro delegati. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati. -----

Salvo diversa disposizione consigliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro. -----

----- ART. 21 - Utili -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi una differente destinazione e salvi i diritti di particolari categorie di azioni o di eventuali strumenti finanziari. -----

----- ART. 23 - Foro competente -----

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la società è competente in via esclusiva il Foro di Milano."". -----

Si precisa che, in forza della soppressione degli artt. 18 e 22 e dell'introduzione del nuovo articolo 21 lo statuto sociale viene rinumerato. -----

Il testo aggiornato di statuto sociale è quello risultante sia dal progetto di fusione sia - quale parte dell'allegato "B" - ai verbali in data 20 settembre 2005, nn.ri 97301/18425 e 97302/18426 di mio rep.. -----

----- **IN QUARTO LUOGO** -----

**1)** La società incorporante, per effetto della fusione assume e fa propri tutti indistintamente i diritti, i beni mobili ed immobili, le obbligazioni, i crediti e i debiti ed ogni altro rapporto giuridico di qualsiasi natura e genere facente capo alla società incorporata, anche se acquisiti o sorti posteriormente alla data di riferimento delle situazioni patrimoniali di cui al progetto di fusione. -----  
S'intendono compresi nei predetti rapporti i contratti già conclusi e quelli ancora da concludere e da perfezionare, le aspettative di qualsiasi diritto, le forniture in corso, i marchi ed i brevetti, il logotipo, le licenze e le concessioni, anche demaniali, le azioni le-

gali pendenti in qualunque sede giurisdizionale ed amministrativa, le garanzie ed i privilegi di qualsiasi natura. -----

In ogni caso il preesistente possesso esercitato dalla società incorporata nei confronti dei beni di sua appartenenza continua, senza bisogno di alcun atto formale di immissione, nella società incorporante la quale, sempre per effetto della fusione, viene automaticamente e di diritto a sostituirsi alla società incorporata in ogni rapporto, perfezionato o meno, con la Pubblica Amministrazione e con qualsiasi Ente Pubblico o privato, acquisendo ogni attività maturata e maturanda che possa derivare da detti rapporti. -----

In particolare, ai fini della trascrizione e della voltura del presente atto, le costituite parti dichiarano che la società incorporata "LUCCHINI PIOMBINO S.P.A." è proprietaria di immobili, autoveicoli ed automezzi, e precisamente: -----

----- DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI -----

----- **IN PRIMO LUOGO:** -----

complesso industriale situato nel Comune amministrativo e censuario di PIOMBINO (Livorno) con accesso principale in Viale della Resistenza n.ro 2 e accesso merci in località Ischia di Crociano, costituito da vari lotti di seguito descritti e specificati: -----

Lotto 1: esteso per una superficie di mq. 926.981 dove è concentrata l'attività industriale dello stabilimento di Piombino, comprende: Acciaiera, Palazzina, Direzione, Colate Continue, Officina Locomobili, Mense di reparto e altri immobili industriali e tutte le aree pertinenziali, ivi incluso un tratto di strada "ex Provinciale" Piombino - Val di Cornia. -----


Lotto 2: esteso per una superficie di mq. 55.040 denominato "Terre Rosse", situato in area esterna allo stabilimento ed attraversato da un raccordo ferroviario di servizio allo stesso; il lotto è altresì attraversato dalla strada ex provinciale denominata della "Strisciola", che lo divide in due sub-lotti. -----

Lotto 3: esteso per una superficie di mq. 121.370 denominato "Vignarca Vecchia" in area esterna allo stabilimento: su tali terreni insistono pozzi per l'emungimento acqua pubblica ad uso industriale utilizzata dallo stabilimento, ivi compresa stazione di pompaggio, casa del custode e magazzini vari. -----

Lotto 4: esteso per una superficie di mq. 31.880 interno allo stabilimento su parte del quale è installato l'impianto per la "Saldatura rotaie" di lunghezza fino a 144 metri. -----

Lotto 5: esteso per una superficie di mq. 252.323 situato in località Vignarca; vi sono localizzati alcuni dei pozzi per l'emungimento dell'acqua industriale di servizio allo stabilimento nonché un fabbricato destinato all'accumulo della stessa ed all'ubicazione delle pompe di rilancio. I terreni sono attraversati dalla strada Montegemoli Vignarca. -----

Lotto 6: esteso per una superficie di mq. 251.165 sito all'interno del perimetro industriale e denominato "Isolotto di Ischia". ---  
Trattasi di terreni con soprastanti capannoni al servizio dello stabilimento e vasti spazi scoperti per lo stoccaggio di materiali e



apparecchiature varie necessari al processo produttivo. -----  
Lotto 7: trattasi di immobili siti sul perimetro industriale nel Co-  
mune di Piombino, localizzati in tre zone ben distinte: -----  
a) in località Montegemoli: due particelle, che costituiscono fasce  
di rispetto stradale: -----  
b) in zona situata nei pressi della palazzina direzionale dello sta-  
bilimento, consistente in un piccolo appezzamento di terreno sul  
quale insiste un fabbricato di due piani fuori terra, oltre ad un  
piano seminterrato e ad un sottotetto, della superficie in pianta  
di circa mq. 290, destinato a foresteria aziendale completo di un  
piccolo giardino, e parcheggio: -----  
c) in località Capezzuolo: consiste in un piccolo appezzamento  
di terreno sul quale insiste una vasca a cielo aperto per l'accu-  
mulo dell'acqua industriale del processo siderurgico ed un locale  
tecnico di servizio. -----

----- **IDENTIFICAZIONE CATASTALE** -----

----- Lotto 1 -----

----- Ufficio del Territorio di Livorno -----

----- Catasto Terreni del Comune di Piombino -----

foglio 76 - mappali nn.ri: -----  
244 di Ha 0.09.30, incolto produttivo, cl. U, Reddito dominicale  
euro 0,19, Reddito agrario euro 0,14; -----  
245 di Ha 0.04.30 incolto produttivo, cl. U. Reddito dominicale  
euro 0,09, Reddito agrario euro 0,07: -----  
----- Partita speciale 1 A.E.U.P. -----

foglio 76, mappale n.ro: -----  
44 ente urbano di Ha 17.78.42; -----  
precisando che con Tipo Mappale n.ro 12860.1/2001 del. 20 lu-  
glio 2001 (prot n.ro 115347) sono stati fusi nell'unico mappale  
44 le seguenti perticelle del foglio 76 nn.ri: 21 - 22 - 23 - 25 -  
30 - 44 - 78 - 125 - 128 - 134 - 226 - 228 - 229 - 233 - 256 -  
276 - 277; -----

----- Partita speciale 1 A.E.U.P.: -----

foglio 76, mappale n.ro: -----  
98 ente urbano di ha 58.41.09; -----  
precisando che con Tipo mappale n.ro 476.1/2003 del 1° aprile  
2003 (n.ro 160261) sono stati fusi nell'unico mappale 98 le se-  
guenti particelle del foglio 76 nn.ri: -----  
8 di Ha 0.92.30 senza reddito; -----  
15 di Ha 0.37.25 senza reddito; -----  
18 di Ha 0.03.50 senza reddito; -----  
196 di Ha 0.00.75 senza reddito; -----  
27 - 31 - 34 - 48 - 54 - 55 - 64 - 65 - 66 - 69 - 72 - 77 - 86 -  
88 - 92 - 98/1 - 99 - 101 114 - 137 - 148 - 152 - 154 - 155 -  
161 - 162 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 -  
175 - 176 - 182 - 183 - 186 - 198 - 200 - 203 - 204 - 205 -  
206 - 207 -209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 -  
217218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 235 - 237 - 240 - 241  
- 242 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 259 - 260 -  
261 - 262 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 -

272 - 273 - 275; -----

----- partita speciale 1: -----

foglio 80, mappale n.ro: -----

316 di Ha 1.05.63 ente urbano. -----

----- Catasto Fabbricati - Comune di Piombino -----

5 Foglio 75, mappali nn.ri: -----

65 sub. 3; -----

179 sub. 3; -----

65 sub. 9; -----

precisando che i mappali 65/3 e 179/3 derivano dalla denuncia di variazione presentata il 20 settembre 1991 n.ro 166982/3/91; -----

Foglio 82, mappale n.ro: -----

10 sub. 1; -----

foglio 79, mappale n.ro: -----

27 sub. 1, Corso Italia n.ro 235, p. t., Cat. C/1, Cl. 5, mq. 177, Rendita catastale euro 3.382,28; -----

685 sub. 4; -----

precisando che i mappali nn.ri 65 sub. 9 del foglio 75 e 685 sub. 4 del foglio 79 derivano da denuncia di variazione (Mod. D) n.ro 11767-8/92 del 20 ottobre 1992: -----

foglio 76 mappale n.ro: -----

2 sub.1, Località Capezzuolo, p.t.; -----

così risultante in forza della denuncia di accatastamento in data 6 dicembre 1991 n.ro 20806.1/1991 e precisando detto mappale corrisponde agli ex mappali nn.ri 2 - 243 - 246 C.T e si è costituito con tipo mappale registrato all'U.T.E. di Livorno il 2 dicembre 1991 n.ro 1311. -----

----- Lotto 2 -----

----- Ufficio del Territorio di Livorno -----

----- Catasto Terreni del Comune di Piombino -----

foglio 49 - mappali nn.ri: -----

51, di Ha 0.26.30, vigneto, cl. 3, Reddito dominicale euro 3,67, Reddito agrario euro 10,19; -----

64, di Ha 0.61.20, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro 29,08, Reddito agrario euro 22,13; -----

65, di Ha 0.89.60, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro 42,57, Reddito agrario euro 32,39; -----

66, di Ha 0.04.70, Fabbricato Rurale, senza rendita; -----

67, di Ha 1.53.70, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro 73,03, Reddito agrario euro 55,57; -----


80, di Ha 0.18.50, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro 8,79, Reddito agrario euro 6,69; -----

115, di Ha 0.08.00, vigneto, cl. 3, Reddito dominicale euro 1,12, Reddito agrario euro 3,10; -----

327, di Ha 0.10.00, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro 4,75, Reddito agrario euro 3,62; -----

328, di Ha 0.01.60, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro 0,76, Reddito agrario euro 0,58; -----

330, di Ha 0.23.00, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro



10,93, Reddito agrario euro 8,31; -----  
331, di Ha 0.28.30, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale 13,45,  
Reddito agrario euro 10,23; -----  
378, di Ha 0.24.30, seminativo, cl. 2, Reddito dominicale euro  
11,47, Reddito agrario euro 8,78; -----  
84, di Ha 0.56.20, seminativo, cl. 3, Reddito dominicale euro  
13,54, Reddito agrario euro 15,96; -----  
108, di Ha 0.02.80, vigneto, cl. 3, Reddito dominicale euro 0,39,  
reddito agrario euro 1,08; -----  
250, di Ha 0.28.40, seminativo, cl. 3, Reddito dominicale euro  
6,84, Reddito agrario euro 8,07; -----  
339, di Ha 0.06.40, seminativo, cl. 3, Reddito dominicale euro  
1,54, Reddito agrario euro 1,82; -----  
341, di Ha 0.04.40, vigneto, cl. 1, Reddito dominicale euro 2,76,  
Reddito agrario euro 2,95; -----  
343, di Ha 0.03.00, seminativo, cl. 3, Reddito dominicale euro  
0,72, Reddito agrario euro 0,85; -----

----- Lotto 3 -----

----- Ufficio del Territorio di Livorno -----

----- Catasto Terreni del Comune di Piombino -----

foglio 53 - mappali nn.ri: -----  
3, di Ha 1.63.20, seminativo, cl. 4, Reddito dominicale euro  
10,85, Reddito agrario euro 16,86; -----  
137, di Ha 0.42.40, vigneto, cl. 4, Reddito dominicale euro 2,82,  
Reddito agrario euro 13,14; -----  
60, di Ha 0.3.40, seminativo, cl. 3 Reddito dominicale 12,92,  
Reddito agrario euro 12,33; -----  
(ex mappale 77/b) di Ha 9.31.66, seminativo, cl. 3, Reddito do-  
minicale euro 277,39, Reddito agrario euro 264,64; -----  
893, di Ha 0.01.60, vigneto, cl. 4, Reddito dominicale euro 0,11,  
Reddito agrario euro 0,50; -----  
895, di Ha 0.02.60, seminativo, cl. 3, Reddito dominicale euro  
0,77, Reddito agrario euro 0,74; -----  
896, di Ha 0.04.50, seminativo, cl. 3, Reddito dominicale euro  
1,34, Reddito agrario 1,28. -----

----- Partita speciale 1 A.E.U.P. -----

foglio 53, particella n.ro: -----  
894, ente urbano di Ha 0.00.30; -----

----- Catasto Fabbricati del Comune di Piombino -----

foglio 53 - mappali nn.ri: -----  
59 sub. 1 Località Vignarca, p.t., cat. D/1; -----  
59 sub. 2 Località Vignarca, p.1, cat. A/4, cl. 4, vani 4.5, rendita  
catastale euro 267,27. -----

----- Lotto 4 -----

----- Ufficio del Territorio di Livorno -----

----- Catasto Terreni del Comune di Piombino -----

foglio 54 - mappali nn.ri: -----  
80, di Ha 0.23.00, pascolo, cl. U, Reddito dominicale euro 0,95,  
Reddito agrario euro 1,19; -----  
113, di Ha 2.73.30, pascolo, cl. U, Reddito dominicale euro

11,29, Reddito agrario euro 14,11; -----  
115, di Ha 0.22.50, pascolo, cl. U, Reddito dominicale euro  
0,93, Reddito agrario euro 1,16; -----

Si precisa che: -----  
- il mappale n.ro 80 corrisponde a porzione del mappale 1 a se-  
guito di frazionamento redatto il 29 novembre 1991 su estratto  
di mappa n.ro 49345/91 e riconosciuto conforme all'U.T.E. di Li-  
vorno in data 2 dicembre 1991 n.ro 602 di prot.; -----  
- i mappali nn.ri 113 e 115 corrispondono rispettivamente alle  
porzioni a) e c) del mappale n.ro 82 come da frazionamento ap-  
provato con il n.ro 407 il 15 novembre 1996; -----  
- il mappale n.ro 82 corrispondeva alla porzione a) del mappale  
n.ro 5 a seguito del suddetto frazionamento n.ro 602 del 2 di-  
cembre 1991. -----

----- Lotto 5 -----

----- Ufficio del Territorio di Livorno -----

----- Catasto Terreni del Comune di Piombino -----

Foglio 17, mappali nn.ri: -----  
10, di Ha 0.28.50, Fabb. Rurale; -----  
56, di Ha 0.26.91, semin., cl. 3, Reddito dominicale euro 0,01  
reddito agrario euro 7,64; -----  
99, di Ha 0.79.90, semin., cl. 4, Reddito dominicale euro 5,31  
Reddito agrario euro 8,25; -----  
100, di Ha 0.08.60, semin., cl. 4, Reddito dominicale euro 0,57  
reddito agrario euro 0.89; -----  
117, di Ha 14.25.12, pascolo cl. U, reddito agrario euro 73,60; -  
121, di Ha 2.19.20, pascolo, cl. U, Reddito agrario euro 11,32; -  
122, di Ha 3.61.80, pascolo, cl. U, reddito agrario euro 18,69; --  
146, di Ha 3.73.20, pascolo, cl. U, reddito dominicale euro  
15,42 reddito agrario euro 19,27. -----

----- Partita speciale 1 A.E.U.P.: -----

Catasto Terreni, foglio 17, mappali nn.ri: -----  
147, di Ha 0.00.48, ente urbano; -----  
148, di Ha 0.02.60, ente urbano. -----

Sull'area insistono fabbricati distinti nel Catasto Fabbricati con la  
scheda presentata in data 20 maggio 1986 e registrata al n.ro  
2576/8 di prot. del mod. 97. -----

----- Lotto 6 -----


----- Ufficio del Territorio di Livorno -----

----- Catasto Terreni del Comune di Piombino -----

----- Partita Speciale 1 A.E.U.P.: -----

foglio 51, mappali nn.ri: -----  
119 di ha 0.20.74, ente urbano; -----  
126 di Ha 23.70.33, ente urbano; -----  
127 di Ha 1.20.58, ente urbano; -----

precisando che detti mappali risultano dalla soppressione del  
mappale 116 in forza del Tipo Mappale 771.1/2000 del 23 giu-  
gno 2000 (n.ro 54290 di prot.), che a sua volta derivava dal  
frazionamento dell'originario mappale 25 di Ha 28.70.22, corri-  
spondente al mappale 10 del foglio 51 del C.U.. Sull'area insisto-



no fabbricati distinti nel Catasto fabbricati con scheda presentata in data 6 giugno 1987, e registrata al n.ro 292618 di prot. del mod. 97 ed in data 11 febbraio 1987 registrata al n.ro 715/A di prot. del mod.97; -----

----- Catasto Fabbricati del Comune di Piombino -----

foglio 51 mappale n.ro: -----  
125, Località Ischia di Crociano, p. t., cat. D/7, rendita catastale euro 116.140,83; -----

127/601, Località Ischia di Crociano, p.t., cat. D/7 rendita catastale euro 27.372,22; -----

casì risultante in forza della denuncia di variazione presentata in data 25 luglio 2000 n. ro 4170.1/2000 (prot. 103758). -----

----- Lotto 7 -----

----- Ufficio del Territorio di Livorno -----

----- Catasto Terreni del Comune di Piombino -----

foglio 51 mappali nn.ri: -----  
108 pascolo, cl. U, di Ha 0.09.90, reddito dominicale euro 0,41, reddito agrario euro 0,51; -----

119, ente urbano di Ha 0.20.74 senza reddito; -----  
derivanti dal frazionamento dell'originario mappale 60 approvato in data 15 novembre 1996 n.ro 407.5/1996; -----

----- Catasto Fabbricati del Comune di Piombino -----

foglio 75, mappali nn.ri: -----

182 sub. 8, Corso Italia n.ro 261, p.T.2.S.1, cat. A/3, cl. 3, vani 4, rendita catastale euro 268,56; -----

182 sub. 9, Corso Italia n.ro 261, p.t.1.2, cat. A/3, cl. 3, vani 3, rendita catastale euro 201,42; -----

182 sub. 10, Corso Italia n.ro 261, p.T.2.S.1, cat A/3, cl. 3, vani 5,5 rendita catastale euro 369,27; -----

182 sub. 11, Corso Italia n.ro 261, cat. B/1, cl. U, mc 1.825, rendita catastale euro 3.016,10; -----

182 sub. 7, area comune al mapp. 182 subb. 8-9-10-11; -----  
179 sub.1. -----

Si precisa che per il mappale 179 sub 1 è stata prodotta all'U.T.E. di Livorno in data 2 ottobre 1990 n.ro 11660 di prot. denuncia di variazione ad uso frazionamento. -----

----- Catasto Fabbricati del Comune di Piombino -----

foglio 76, mappale n.ro: -----

2 sub. 4. -----

Si precisa che il suddetto mappale è derivato dall'originario sub. 2, corrispondente nel C.T. a parte del mappale 2 del foglio 76 in forza di denunce di variazione prodotte all'U.T.E. di Livorno in data 6 dicembre 1991 n.ro 20806191 di prot. e in data 28 novembre 1994 n.ro 15073 di prot.. -----

----- **IN SECONDO LUOGO:** -----

aree urbane destinate a parcheggio per complessivi mq. 21.500 poste in comune amministrativo e censuario di PIOMBINO distinte all'Ufficio del Territorio di Livorno -----

come segue: -----

----- Catasto Fabbricati -----

tendono acquisiti dalla società incorporante nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, con ogni pertinenza ed accessorio, con le servitù attive e passive esistenti, con i connessi diritti sia reali sia obbligatori e con i relativi oneri e gravami. -----

**3)** La società incorporante provvederà a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle conseguenti trascrizioni nei Pubblici Registri e, in particolare, alle volture ed alle variazioni d'intestazione, procedendo eventualmente con separati e successivi atti alla individuazione e descrizione dei beni, diritti e rapporti giuridici appartenenti alla società incorporata e quindi anche se non riportati nel presente atto. -----

Pertanto, la società incorporante, a mezzo del suo legale rappresentante, è delegata a predisporre le relative note, volture e documenti in genere, le volture dei finanziamenti comunque accordati alla incorporata, inserendo in esse tutti gli elementi necessari nonchè tutti gli eventuali aggiornamenti, in modo che nessuno possa opporre mancanza o insufficienza di facoltà. -----

A tal fine le parti conferiscono ampio mandato al legale rappresentante della società incorporante affinché provveda a quanto sopra indicato, anche in tempi diversi, dando in ogni caso ampio discarico agli Uffici interessati ed ai Conservatori dei Pubblici Registri, con espressa rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale. -----

**4)** La fusione produrrà tutti i suoi effetti giuridici, a norma dell'articolo 2504 bis comma 3° codice civile, previo deposito del relativo atto nei competenti Registri delle Imprese, dal **giorno 31 dicembre 2005**. -----

Ai soli fini fiscali e contabili, ai sensi dell'art. 172 comma 9° del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.ro 917 (T.U.I.R.), gli effetti della fusione verranno retrodatati al **giorno 1° gennaio 2005** e, conseguentemente, le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire da tale data. -----

**5)** Con l'estinzione della società incorporata, che si verificherà secondo quanto disposto al punto 4), cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dall'assemblea della società incorporata. -----

**6)** A meri fini tuzioristici, ai sensi degli artt. 10 e 13 della legge quadro del 21 novembre 2000 n.ro 353, si precisa che i terreni di cui al presente atto, non hanno formato oggetto di incendi nei quindici anni anteriori alla data odierna. -----

**7)** Le parti, come sopra rappresentate e costituite, chiedono la registrazione a **tassa fissa di registro del presente atto**. -----

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, si precisa che il capitale e le riserve della società incorporata ammontano a complessivi euro 421.002.044,00 (quattrocentoventunomilioni duemilaquarantaquattro), come risulta dall'ultima situazione patrimoniale redatta al 30 giugno 2005. -----

**8)** Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

società incorporante, che se le assume. -----


9) Da ultimo le parti, come sopra rispettivamente rappresentate, espressamente esonerano me Notaio dalla lettura degli allegati. -----

----- **RICHIESTO** -----

ho ricevuto io Notaio il presente atto di cui ho dato lettura ai comparenti che lo approvano, confermano e, con me notaio, sottoscrivono qui in calce, a margine degli altri fogli e sugli allegati, essendo le ore -----

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto mia direzione, consta di cinque fogli di cui occupa diciannove facciate questa compresa. -----

Firmato nell'originale: Severo Bocchio, Enzo Di Martino, Luigi Grasso Biondi, Notaio - L.S. -----



REGISTRATO A PIOMBINO  
n. 20806 di 48011  
Vol. *Luigi*  
Esatte *158,00*

## AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

### LICENZA DI SUBINGRESSO

N. *261* del Registro Concessioni

N. *029* di Repertorio

Anno 2006

#### IL PRESIDENTE

##### Premesso che:

- la Società Acciaierie di Piombino s.p.a., con atto formale in data 27 febbraio 1979, Registro delle concessioni n° 163, Repertorio n°192, Registro degli atti n°437, approvato con D.M. in data 1 luglio 1979, registrato all'Ufficio del Registro di Livorno in data 6 ottobre 1983 al n° 506, avente decorrenza 26 settembre 1951 e validità per anni 60, ha ottenuto in concessione dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno, un'area demaniale marittima e specchi acquei pari a totali mq. 1.285.515,15, siti nel Comune di Piombino, da destinare ad impianti siderurgici;
- con licenza di subingresso in data 25 febbraio 1994, Rep. n° 74/94, la Capitaneria di Porto di Livorno ha autorizzato l'Ilva s.p.a., con decorrenza dal 1 gennaio 1989 e successivamente le Acciaierie e Ferriere di Piombino s.r.l. con decorrenza dal 1 gennaio 1992, aventi causa di Acciaierie di Piombino s.p.a, al subingresso nell'atto di concessione di cui sopra;
- con atto in data 6 dicembre 1995, Rep. n° 68230/7805, registrato a Brescia in data 11 dicembre 1995, a rogito del Notaio Luigi Grasso Biondi, notaio in Brescia, con decorrenza 31 dicembre 1995 la Lucchini Siderurgica s.p.a. ha incorporato le Acciaierie e Ferriere di

Piombino s.p.a., subentrando nella totalità dei suoi rapporti giuridici attivi e passivi;

- con atto in data 10 novembre 1998, Rep. n°77098, raccolta n° 10680, la Lucchini s.p.a. ha incorporato la Lucchini Siderurgica s.p.a, subentrando con decorrenza 1 dicembre 1998 nella totalità dei suoi rapporti giuridici attivi e passivi,
- con Licenza di Subingresso n°56/99, Rep. n°98/99, in data 11 novembre 1999, registrata a Piombino in data 12 novembre 1999 al n° 1212 serie 2°, l'Autorità Portuale di Piombino ha concesso alla Lucchini s.p.a. il subingresso nella concessione predetta della Lucchini Siderurgica s.p.a., con decorrenza 1 dicembre 1998,
- con Licenza di Subingresso n° 186/04, in data 23 luglio 2004, registrata a Piombino in data 3 agosto 2004 al n° 28 di Repertorio, l'Autorità Portuale di Piombino ha concesso alla Lucchini Piombino s.p.a il subingresso nella concessione predetta della Lucchini s.p.a,

**ciò premesso:**

**vista** l'istanza in data 17 febbraio 2006 avanzata dalla Lucchini s.p.a., con sede legale a Milano, P.zza Meda nn.ri 3/5, iscritta nel Registro Imprese di Milano al n°01730680152 corrispondente anche ai rispettivi numeri di codice fiscale e partiva Iva, con cui detta Società, comunicando che con atto tra le Società Lucchini S.p.a e Lucchini Piombino S.p.a in data 19 dicembre 2005, Rep. n° 98141, raccolta n° 18859, a rogito del Notaio Luigi Grasso Biondi, aveva ricevuto per fusione dalla Lucchini Piombino s.p.a. il ramo d'azienda costituito dallo stabilimento siderurgico ubicato in Piombino in Via della Resistenza n°2, chiedeva di subentrare nella concessione n°

163/79, Rep. n° 192 di cui sopra è cenno, per le ragioni nella stessa istanza indicate;

**vista** la nota in data 17 febbraio 2006 con cui la Lucchini Piombino s.p.a., rappresentando le medesime argomentazioni della Lucchini s.p.a, dichiarava espressamente di rinunciare alla concessione n°163/79, già più volte richiamata, in favore della Lucchini s.p.a.;

**visti** i Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) in data 15 maggio 1996, 7 luglio 1999 e 6 giugno 2002 con cui sono stati rispettivamente individuati, ampliati e definitivamente confermati i limiti territoriali della circoscrizione di giurisdizione dell'Autorità Portuale di Piombino;

**visto** l'articolo 8, comma h) della legge 84/94 sopra richiamata, come successivamente integrata e modificata, secondo cui il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di giurisdizione dell'Autorità, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e relative norme di attuazione;

**visto** l'articolo n°46 del Codice della Navigazione e il n°30 del relativo regolamento di esecuzione;

**visto** la Circolare n.14, Serie I, del 3 ottobre 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, in materia di subingresso;

**considerato** che, ai sensi delle normative vigenti in materia, e alla luce delle direttive ministeriali di cui sopra è cenno, la licenza di subingresso di cui

all'articolo 46 del codice della navigazione configura, anche sotto il profilo  
strutturario, quale atto amministrativo di natura vincolata da parte  
dell'autorità competente;

**vista** la documentazione fornita in sede di istruttoria dalle due Società in  
parola e acquisita agli atti di questo Ufficio, in particolare l'atto di  
conferimento del ramo d'azienda costituito dallo stabilimento siderurgico  
ubicato in Piombino in Via della Resistenza n°2;

**considerato** che pur cambiando l'intestatario della concessione in parola,  
l'oggetto della stessa rimarrà invariato;

**considerato**, dunque, che dagli atti d'ufficio e ai sensi della vigente  
normativa di legge non emergono elementi ostativi al subingresso in parola  
da parte della Lucchini s.p.a.;

*IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI,*

*e fatti salvi i diritti dei terzi,*


**AUTORIZZA**

il subingresso nell'atto formale n° 163/79, Rep. n°192, di cui alle premesse,  
da parte della Lucchini s.p.a., nelle premesse meglio generalizzata, che  
dovrà rispondere della esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali  
che generali stabilite nell'atto di concessione in questione sotto  
comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni previste  
dal Codice della Navigazione come se l'atto stesso fosse stato da questa  
stipulato.

La nota in data 17 febbraio 2006 della Lucchini Piombino s.p.a.,  
citata nelle premesse, equivale a tutti gli effetti ad atto di rinuncia alla  
concessione e ai diritti ad essa inerenti.

Piombino,

20 LUG. 2006



IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Giovanni Gillerio, che interviene in qualità di Amministratore Delegato della Lucchini s.p.a., come risultante da certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano, acquisito in originale agli atti che ancorché non materialmente allegato alla presente è da intendersi quale sua parte integrante e sostanziale, alla presenza dei signori: FERRI ANNALISA, nata a Piombino (LI) il 29.12.1970, codice fiscale n. FRR NLS 70T69G 687V, e LUNARDI GILBERTO, nato a Piombino (LI) il 01.05.1967, codice fiscale n. LNR GBR 67E01G 687V, testimoni noti e idonei a termini di legge, dichiara di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nell'atto di concessione n° 163/79, Rep. n° 192 sopra citato, e gli obblighi da questo derivanti come se fosse stata da lui stesso stipulato. Dichiara altresì di eleggere domicilio agli effetti del presente atto presso la sede legale della Lucchini s.p.a.

Piombino,

20 LUG. 2006



IL DICHIARANTE

Richiesto io, Ufficiale Rogante dell'Autorità Portuale di Piombino, designato a ricevere gli atti relativi alle concessioni di demanio marittimo giusta delibera presidenziale n.58/97 in data 5 novembre 1997, ho ricevuto la suesesa licenza di subingresso, mediante lettura fattane ad alta e intelligibile voce, in presenza, oltre che del Presidente della Autorità



Portuale, del sig. Giovanni Gillerio, sopra meglio generalizzato, il quale interviene in nome e per conto della Lucchini s.p.a., nella qualità Amministratore Delegato e dei sotto indicati testimoni, noti e idonei a termini di legge.

Il presente atto, che consta di n. 2 fogli di carta da bollo scritti su 6 facciate, dovrà essere opportunamente registrato presso la competente Agenzia delle Entrate - Ufficio Locale di Piombino, secondo i tempi e le modalità di legge attualmente vigenti, a totale cura e spese della Lucchini s.p.a.

I TESTIMONI:

Luigi Baccarelli;

Roberto Caporali;

L'UFFICIALE ROGANTE:



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Filiale Toscana  
Ufficio di Livorno

Repertorio. n. 10/04

Prot. n. \_\_\_\_\_/04

**ATTO DI CONCESSIONE**

L'anno duemilaquattro il giorno 29 (ventinove) del mese di Luglio, in Livorno Via Campo di Marte n.29, nella sede della Filiale Toscana, Ufficio di Livorno dell'Agenzia del Demanio, premesso che:

- Che la Soc. Lucchini S.p.A. ora Lucchini Piombino S.p.a., con nota 4024/03 ha chiesto il rinnovo della Concessione della porzione dell'immobile - Ischia di Crociano, appartenente al demanio dello Stato;

- Che il rinnovo della concessione del complesso immobiliare posto in Comune di Piombino loc. Pontedoro Ischia di Crociano, composto da terreni e fabbricati industriali che con verbale 10693/93, ai sensi dell'art. 4 del contratto di concessione, stipulato in data 29.09.1978, sono stati incamerati vari fabbricati di seguito meglio specificati:

- 1) - Fabbricato ad uso "uffici e servizi Sar mt. 144" - rif.to 213 - insistente su area distinta al NCT con foglio 51 - particella 100/parte;
- 2) - fabbricato ad uso "portineria automezzi Ischia" - rif.to 217 - distinto al NCEU con foglio 51 - particella 32;
- 3) - fabbricato ad uso "portineria operai Ischia" - rif.to 218 - distinto al NCEU con foglio 51 - particella 33;
- 4) - fabbricato atto a "uffici e servizi cabina nuovi bilici portineria Ischia" - rif.to 219 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 51 - particella 52;
- 5) - fabbricato ad uso "uffici e servizi officine meccaniche ed elettriche" - rif.to 223 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 51 - particella 52;
- 6) - fabbricato ad uso "magazzino reagenti chimici acqua" - rif.to 226 - distinti al NCT con foglio 51 - particella 44;
- 7) - fabbricato adibito a "spogliatoi operai TMP" - rif.to 230 - distinto al NCEU con foglio 51 - particella 36;
- 8) - palazzina "uffici centralizzati laminati/2" - rif.to 231 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 9) - fabbricato ad uso "cabina e distinto al NCEU con foglio 52 - particella 26;
- 10) - conigui due fabbricati ad uso "uffici-refettorio e cabina elettrica" - rif.to 233/512 - insistenti su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 11) - fabbricato adibito ad "uffici pro TMP" - rif.to 240 - distinto al NCEU con foglio 52 - particella 27/parte;
- 12) - fabbricato ad uso "spogliatoi TVE" - rif.to 241 - interessante porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 13) - fabbricato ad uso "uffici e servizi magazzino finimento rotoli" rif.to 246 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 14) - fabbricato ad uso "infermeria nuovi impianti" - rif.to 248 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 15) - fabbricato ad uso "uffici servizi e cabina elettrica TVE" - rif.to 518 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 16) - fabbricato ad uso "uffici e magazzino TVE" - rif.to 520 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 17) - fabbricato ad uso "officina Tat/man TVE comprendente uffici eservizi" - rif.to 522 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- 18) - fabbricato ad uso "uffici e servizi laboratorio CT.AMI LAM/2" - rif.to 558 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;



Campo Di Marte 29/31-Loc. La Cigna - 57121 Livorno - Tel. 0586/207611- Fax. 0586/207633  
e-mail: [livorno.fdem@agenziademanio.it](mailto:livorno.fdem@agenziademanio.it)

- 19) - fabbricato ad uso "locale attesa autisti" - rif.to 674 - insistente su porzione dell'areadistinta al NCT con foglio 51 - particella 52;
- 20) - fabbricato ad uso "ufficio sorveglianza raccordo ferroviario di Fiorentina" - rif.to 694 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 51 - particella 24;
- 21) - fabbricato ad uso "ufficio spedizioni Ischia" - rif.to 716 - insistente su porzione dell'area distinta al NCEU con foglio 51 - particella 34/P e al NCT foglio 51 particella 55/p;
- 22) - fabbricato ad uso "uffici e servizi TAT TPR" - rif.to 721 - insistente su porzione dell'area distinta al NCT con foglio 52 - particella 1;
- Che la Soc. Lucchini S.p.A. risulta in regola con i pagamenti dei canoni;
- Che non sono giunte altre richieste di Concessione per il bene immobile di cui al successivo art. 1;
- Che l'immobile stesso non appare suscettibile di proficua utilizzazione governativa, nè esistono altri soggetti pubblici interessati alla concessione,
- Che è pertanto conveniente per l'Amministrazione Finanziaria procedere alla stipula del presente contratto a trattativa privata ai sensi dell'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827;
- Che l'Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Area Operativa- Direzione Gestione Demanio con nota 5568 del 17.02.2004 ha autorizzato il rinnovo della Concessione a favore di Codesta Società per la durata di anni 19;

### TUTTO CIO' PREMESSO

Sono presenti:

- Il dott. Maurizio Ulacco, nato a Livorno (LI) il 16.10.1955, Capo Area Alienazioni e Acquisizioni, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Agenzia del Demanio C.F.06340981007, costituita a norma del D.Lgs. 30.7.1999 n. 300, che in prosieguo sarà indicata con la parola "Agenzia", giusta delega prot. n. 2004/9224 del 28.04.2004 rilasciata dal Direttore della Filiale Toscana della predetta Agenzia;
  - il Sig. Giovanni Schinelli nato a Carpenedolo (BS) il 22.05.1948 C.F. SCH GNN 48E22 B817L il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente e Amministratore Delegato della "Società Lucchini Piombino S.p.A." C.F. 01033460492 con sede in Brescia Via Oberdan 1/A che nel presente atto potrà essere indicata come "Concessionario"
- i quali, come sopra rappresentati e costituiti, stipulano e convengono quanto segue:

### Art.1

L'Agenzia affida in concessione alla LUCCHINI PIOMBINO S.p.A per anni 19 (diciannove) dal giorno 01.08.2004 al giorno 31.07.2022 l'immobile demaniale, facente parte del compendio sito in Piombino, loc. Pontedoro - Ischia di Crociano, in zona industriale, nelle immediate vicinanze del Porto di Piombino, e costituito da un terreno della superficie di mq. 4.060.858 con sovrastanti fabbricati descritti in premessa, identificati rispettivamente:

- Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica:

fg. 50 P.lle 295, 296;

fg. 51 p.lle 15, 20/p, 87, 88, 100, 84, 104 32, 33, 54, 55, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 128;

fg. 52 p.lle 1/p, 4/p, 32, 29;

- Demanio dello Stato:

fg. 51 p.lle 30, 31;

Si dà atto che per i terreni intestati come "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica sono in corso le procedure di sdemanializzazione, in quanto trattasi di aree prevalentemente con destinazione ad uso industriale, secondo il vigente piano regolatore.

### Art.2

Il canone annuo complessivo convenuto in € 799.146,01=(settecentonovantanovemilacentoquarantasei/01) dovrà essere versato in rate semestrali anticipate mediante modello di pagamento F23 e sarà aumentato di anno in anno, a decorrere dall'inizio del secondo anno, in misura corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente con riferimento al mese di giugno, ai sensi dell'art.1, comma 7 bis, della legge 29.11.1995 n.507. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora, in misura pari a quella legale, dal quinto giorno successivo alla scadenza semestrale sopra indicata fino al giorno dell'effettivo pagamento, senza obbligo di messa in mora.

#### Art.3

Il Concessionario dovrà utilizzare il bene concesso per uso industriale-produttivo, con divieto assoluto di mutamento di destinazione e d'alienazione a terzi dell'attività senza autorizzazione dell'Agenzia. E' fatto divieto di cedere la concessione e di subconcedere anche parzialmente l'immobile oggetto del presente atto. Il bene viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del presente atto con gli afferenti obblighi. Alla scadenza della concessione, oppure in caso di rinuncia da parte della società concessionaria, previo consenso dell'Amministrazione demaniale, le opere inamovibili o di difficile rimozione in genere realizzate dalla società concessionaria ed esistenti al momento resteranno acquisite di pieno diritto ai beni del Demanio, senza che a questa ultima spetti compenso, indennizzo o rimborso di sorta per l'acquisizione del bene, salvo che non venga richiesta la demolizione a cura e spese della concessionaria; il Concessionario risponderà delle deficienze e dei deterioramenti che fossero eventualmente riscontrati al momento della riconsegna.

#### Art.4

Al Concessionario dovranno essere intestate tutte le utenze. Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti, da rendere a norma ove non lo siano, nonché agli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Il Concessionario dichiara sin da ora di non aver nulla da pretendere in futuro dall'Agenzia per le suddette spese.

#### Art.5

L'Agenzia del Demanio potrà in qualunque momento effettuare verifiche, per accertare lo stato di manutenzione dell'immobile e per indicare le eventuali opere di cui l'immobile necessita. E' fatto divieto al Concessionario di apportare all'immobile oggetto della concessione, aggiunte, innovazioni ed altro senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Agenzia. Tutte le opere addizionali e di miglioria, resteranno acquisite al Patrimonio dello Stato senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura. Qualora il Concessionario esegua innovazioni, addizioni o migliorie senza l'autorizzazione dell'Agenzia sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che l'Agenzia non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, e sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni.

#### Art.6

Alla scadenza convenuta la concessione potrà essere rinnovata, su espressa istanza del Concessionario, e adesione dell'Agenzia del Demanio, rideterminando il canone secondo la media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili di analoghe caratteristiche, ai sensi dell'art. 1, comma 7 bis, della legge 507/95. L'Agenzia ha la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo per sopravvenute esigenze istituzionali di carattere eccezionale, previo preavviso di almeno sei mesi, ed analogamente la disdetta da parte del conduttore dovrà essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, entrambe a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art.7

L'assicurazione per rischi di scoppio ed incendio derivanti da qualsiasi causa è a carico del Concessionario. Il Concessionario s'intende anche soggetto per ciò che lo riguarda a tutte le leggi, a tutti i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e si obbliga espressamente a rilevare l'Agenzia da ogni conseguenza per la loro l'inosservanza.

#### Art.8

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi scaturenti dal presente rapporto giuridico (in particolare il mancato o ritardato pagamento del canone, la violazione del divieto di cessione della concessione e di subconcessione anche parziale dell'immobile oggetto del presente atto) consentirà all'Agenzia di risolvere il presente contratto con obbligo di rilascio dell'immobile. Tuttavia prima di dichiarare la risoluzione, l'Agenzia potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni entro i quali il Conditore potrà presentare le proprie deduzioni. Al Concessionario decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute e sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'intero ammontare del canone determinato a libero mercato, aumentato degli indici ISTAT, per tutto il periodo d'ulteriore occupazione.

#### Art.9

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha prodotto un atto di fideiussione prot. 605135 del 27/07/2004 corrispondente a € 799.146,01=(settecentonovantanovemilacentotrentasei /01) rilasciato dalla Società San Remo S.p.a Compagnia di Cauzioni e Fideiussioni di Genova con sede in via XX Settembre n. 20/69.

#### Art.10

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come segue: la Filiale Toscana Ufficio di Livorno dell'Agenzia del Demanio presso la propria sede di Livorno, Via Campo di Marte n. 29 e il Concessionario presso la sede della società in Brescia (BS) Via Oberdan 1/A.

#### Art.11

Le spese contrattuali e di registrazione del presente atto sono a carico del Conditore che se le assume. Il Concessionario esibisce la copia del versamento, relativo alle spese di registrazione e contrattuali effettuati in data 27/07/2004 con mod. F23 per la somma rispettivamente di € 280.900,00 (duecentottantanovemilannovecento/00) ed € 399.573,00 (trecentonovantanovemilacinquecentosettantatre/00)


#### Art.12

Il presente atto è vincolante nei confronti del Concessionario dalla sua sottoscrizione e lo sarà per l'Agenzia dalla data dell'approvazione da parte del Direttore della Filiale stessa. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano a quanto previsto dal codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione del Demanio

Dot. Maurizio Ulacco



Per la LUCCHINI PIOMBINO S.P.A.  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Sig. Giovanni Schinelli



Mod. 05/2002/14EP

CENTRO ITALIANO FIDEJUSSIONI s.r.l.  
Via XX Settembre, 20/79  
Tel. 010.56.30.54  
38121 GENOVA



COPIA PER IL CONTRAENTE

San Remo S.p.A.

Compagnia di Cauzioni e Fidejussioni

Autorizzata all'esercizio dell'attività nei confronti del Pubblico ai sensi degli artt. 106, 108 e 109 del Decreto Legislativo n. 385 del 01/09/1993 (G.U.R.L. n. 230 del 30/09/1993) e del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30/12/1998 n. 516 e 517 (G.U.R.L. n. 81 del 06/04/1999 e s. 82 del 09/04/1999) e del 16/04/1999 n. 1 (G.U.R.L. n. 98 del 26/04/1999), Iscrizione Albo Ministero del Tesoro n° 34.142

**ATTO DI FIDEJUSSIONE N° 805135 /EP  
A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI ASSUNTE VERSO ENTI PUBBLICI**

La San Remo S.p.A. - Compagnia di Cauzioni e Fidejussioni, autorizzata con Decreto del Ministro del Tesoro del 06/07/94 pubblicato sulla G.U.R.L. del 22/07/94 n° 170, di seguito denominata "La Società", in base alla proposta del Contraente ed alle informazioni e dichiarazioni scritte dell'Ente Beneficiario, si costituisce fidejussore del Contraente, alle condizioni generali di seguito estese, e nei limiti comunque della somma garantita per il risarcimento delle eventuali perdite che gli derivassero dal definitivo mancato adempimento delle suddette obbligazioni contrattuali assunte dal Contraente.

**LUCCHINI ROBERTO SPA**

(Contraente)

VIA ORENDAIA/LA 25128 BRESCIA

01039460492

(Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio)

(Codice fiscale)

**AGENZIA DEL DEMANIO DI LIVORNO**

(Beneficiario)

VIA CAMPO DI MARTE 2901 LOC. CIGNA 57100 LIVORNO

(Indirizzo della residenza o sede legale o domicilio)

(Codice fiscale)

**A GARANZIA** dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Contraente garantite ed a favore del Beneficiario assunte dalla Compagnia Demaniale che verrà attivata tra le parti in Livorno il 29/07/2004 che farà parte integrante e sostanziale del presente atto di fidejussione, inerenti il pagamento dei canoni demaniali così come previsto dall'art. 6 dell'atto di Concessione Demaniale sottoscritto tra le parti. Il risarcimento sarà effettuato a prima richiesta scritta del Beneficiario inviata a mezzo raccomandata a.r. alla Direzione della Società. La Società rinuncia ai benefici di cui agli artt. 1944 e 1957 del C.C. Le obbligazioni a carico del Contraente vengono garantite in via solidale dalla Società Lucchini Spa che a tal fine retrocessiva unitamente al Contraente il presente atto di fidejussione.

(Oggetto della fidejussione)

L'IMPORTO MASSIMO GARANTITO È DI EURO 798.145,00.

DURATA DAL 27/07/2004 AL 29/07/2005 ANNI 10 MESI 0 RINNOVI 0

Emessa in duplice esemplare ad un solo effetto in Firenze il 27/07/2004

**LUCCHINI ROBERTO SPA**  
L'Amministratore Delegato  
Sig. Giovanni Schinelli

**LA SOCIETA' SAN REMO S.P.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Luigi Nardi

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di aver letto attentamente e quindi di approvare espressamente le norme contenute nei seguenti articoli e di cui alle condizioni generali del presente atto di fidejussione:  
Art. 1 - Delimitazione della garanzia (Artt. 1277 e 1957 C.C.); Art. 2 - Pagamento del risarcimento; Art. 3 - Calcolo del corrispettivo fidejussorio; Durata - Supplementi di corrispettivo; Art. 5 - Notizie sullo stato dei lavori (Art. 1457 C.C.); Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione; Art. 9 - Foro competente; Art. 10 - Esenzione da responsabilità; Varie (Art. 119 L.R. - Artt. 642-648-186 bis, ter e quater C.P.C.)

**LUCCHINI ROBERTO SPA**  
IL CONTRAENTE  
L'Amministratore Delegato  
Sig. Giovanni Schinelli

**Lucchini Spa**  
L'Amministratore Delegato  
Luigi Nardi

Per Quietanze di Euro 798.145,00 quale corrispettivo dell'intero periodo di durata indicato nel frontespizio.  
Supplementi di corrispettivo di Euro 000.000,00 con cadenza 000.000,00

LESATTORE \_\_\_\_\_ Firenze Il, 27/07/2004  
(firma)



È tale autorizzata all'esercizio dell'attività nei confronti del Pubblico con D.M. 06/07/1994 (G.U.R.L. n. 170 del 22/07/1994)

Sede legale: Via XX Settembre, 20 - 16171 Genova Tel. 0108686880 r.a. - Fax 0108686978 - Direzione Commerciale Via Plebiscito, 32 - 30125 Firenze  
Segreteria Tel. 0552340772 r.a. - Fax 0552466235 - Servizio Clienti Tel. 0552269835 r.a. - Fax 0552466235 - Rappresentante Tel. 0552340667 r.a. - Fax 0552260843 - Servizio Liquidazioni Tel. 0552466199 r.a. - Fax 0552260843  
Capitale Sociale € 5.300.000,00 interamente versato - Iscrizione Registro della Imprese di Genova n. 07104431007 - R.E.A. di Genova n. 402673 - Codice fiscale e Partita Iva n. 02104431007  
Aziende di Direzione: in Roma, Milano, Brescia, Bari, Bologna, Padova, Parma, Pavia, Reggio Emilia, Salerno, Taranto, Trapani, Udine, Verona